



CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO¹

Principi generali

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 122/2009 la valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al D.P.R. 249/1998 ed al D.P.R. 235/2007.

Nella valutazione del comportamento ci si atterrà, di norma, ai criteri indicati in questa pagina, ferma restando la libertà del Consiglio di Classe di discostarsi dagli stessi, ad esempio in presenza di casistiche che qui non siano esplicitamente disciplinate.

I criteri indicati in questa pagina si riferiscono a tutte le attività che coinvolgono gli alunni: attività curricolari, extracurricolari, di alternanza scuola-lavoro. Si ricorda, in particolare, che l'incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di comportamento è collegata al comportamento dello studente sia durante l'attività svolta a scuola che durante l'attività nella struttura ospitante.

Griglia di valutazione per alunni a cui NON sono state irrogate sanzioni disciplinari

Il coordinatore di classe, al fine di rendere omogenee le valutazioni, terrà conto della presenza dei seguenti elementi.

- Comportamento scorretto: l'alunno disturba le lezioni (tutte o alcune) e/o tende a distrarsi e/o ha violato norme regolamentari o di convivenza civile.
- Richiami scritti ("note sul registro"): è presente almeno una "nota sul registro" da parte della vicepresidenza e/o sono presenti almeno 2 "note sul registro" da parte di 2 differenti docenti del C.d.C.
- Ritardi ed assenze: l'alunno dimentica reiteratamente la giustificazione di assenze e ritardi e/o ha un numero elevato di ritardi e/o ha un numero molto elevato di assenze (fatte salve situazioni eccezionali documentate).

La valutazione del comportamento sarà:

- 9 o 10 qualora nessuno dei tre elementi (a), (b), (c) sia presente;
- 8 qualora uno ed uno solo dei tre elementi (a), (b), (c) sia presente;
- 7 qualora almeno due dei tre elementi (a), (b), (c) siano presenti.

Griglia di valutazione per alunni a cui sono state irrogate sanzioni disciplinari

La valutazione del comportamento sarà:

- ≤ 6 se all'alunno sono state irrogate sospensioni o sanzioni disciplinari equivalenti;
- ≤ 7 se l'alunno ha ricevuto ammonizioni scritte dal dirigente scolastico.

Valutazione insufficiente del comportamento

La valutazione del comportamento potrà essere insufficiente (≤ 5) solo in presenza di fatti di estrema gravità, se sussistono le condizioni previste dall'art. 7 c. 2 del D.P.R. 122/2009.

¹ In vigore dall'a.s. 2017/18